

Ancona, 3 settembre 2020

ORDINE DEI GEOLOGI DELLE MARCHE
Cod.Amministrazione: orge_mar
Cod.Registro: OUT
Prot.N. 0000700 del 03/09/2020

OGGETTO: Obbligo di comunicazione e pubblicazione del domicilio digitale per gli iscritti all'albo e all'elenco speciale.

Egr. Collega,

con la presente Ti informo che l'art. 37 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 "[Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale](#)" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24) ha sostituito il comma 7 bis dell'art. 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 ed ha introdotto **sanzioni** per il Professionista che non comunica l'indirizzo di posta elettronica certificata al proprio Ordine professionale:

"Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio".

L'Ordine dei Geologi delle Marche è strettamente obbligato a tale adempimento in quanto:

"... il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti ..., ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6 -bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi."

Ti ricordiamo inoltre che [l'obbligo in capo ai professionisti iscritti agli Albi di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata](#) è previsto da diversi anni dalla L. 2/2009, di conversione del D.L. 185/2008, che, per favorire un flusso informativo corretto tra professionisti ed enti pubblici e privati, già imponeva la comunicazione della PEC all'Ordine.

Pertanto questo Ordine, prima di procedere alla **diffida** come previsto anche dalla [circolare del Consiglio Nazionale Geologi n. 461](#) del 7 agosto 2020, chiede urgentemente:

- a coloro che sono già in possesso di una PEC, di verificare la corretta pubblicazione sul [sito dell'Ordine](#) o direttamente su sito www.inipec.gov.it/
- a coloro che invece non fossero ancora in possesso di una PEC, di provvedere a comunicarla a questo Ordine. Si ricorda inoltre che i Geologi iscritti all'EPAP possono [usufruire gratuitamente del servizio di PEC](#).

L'Ordine procederà con gli adempimenti previsti dalla normativa sopracitata a far data dal **15 settembre 2020**.

Il Presidente
Geol. Daniele Mercuri

